

SENTENZA n. 3/2026

Il Tribunale Federale, in data 6.3.2026, composto da:

Avv. Giuseppe Maria Riccio
Avv. Antonio Cippone
Avv. Ilaria Pietroletti

Presidente
Componente
Componente

Riunitosi personalmente in camera di consiglio in data 6.3.2026 in Roma, presso la sede federale, dopo l'udienza di discussione tenutasi con la presenza delle parti in modalità zoom ha reso il dispositivo riportato in calce ed ha pronunciato la seguente

Decisione

Nel procedimento n. 15/2026

Avente ad oggetto i seguenti deferimenti:

1) A carico delle tesserate signore Marisa Stufano, Carmela Serrone, *omissis*, Carreri Maddalena, quali componenti di Giuria nelle competizioni regionali di ginnastica ritmica svoltesi nella Regione Puglia dal febbraio 2021 al maggio 2025, per la **violazione degli artt. 2, commi 1 e 3) e 4 del Regolamento Giustizia FGI; dell'art. 2 del Codice comportamento sportivo CONI; degli artt. 6, 7, 8 del Codice Etico FGI**, *“per aver tenuto condotte dirette ad alterare il risultato delle gare e delle competizioni, anche mediante un giudizio alterato sempre in favore delle atlete della IRIS Giovinazzo e assicurando a quest'ultima un ingiusto vantaggio, nelle competizioni regionali delle seguenti date 28 febbraio 2021 Toritto (BARI), 28 marzo 2021 Binetto (BA), 16 maggio 2021 Taviano (LE), 30 maggio 2021 Manfredonia (FG), 12 settembre 2021 Taviano (LE), 25 settembre 2021 Taviano (LE), 26 settembre 2021 Taviano (LE), 19 MARZO 2022 FOGGIA, 15 MAGGIO 2022 TAVIANO (LE), 17 Settembre 2022 Bari, 18 Settembre 2022 Bari, 25 Settembre 2022 Caprarica di Lecce, 2 Ottobre 2022 Taviano (LE), 12 Febbraio 2023 Palasport Andria (BT), 1 e 2 Aprile 2023 Palasport Ugento (LE), 20 e 21 Maggio 2023 Palasport San Giuseppe da Copertino Lecce, 24 Settembre 2023 Galatina (LE), 30 Settembre 2023 Palasport Melissano (LE), 1 Ottobre 2023 Palasport Modugno, 8 Ottobre 2023 Palasport Binetto (BA), 14 Ottobre 2023 Palasport Melissano, 15 Ottobre 2023 Palasport Trani (BT), 04 e 11 Febbraio 2024 Palasport Galatina (LE), 17 Febbraio 2024 Palazzetto Prezioso Foggia, 7 Aprile 2024 Palazzetto dello Sport Galatina (LE), 12 Maggio 2024 Palazzetto dello Sport “G.Ventura” Lecce, 26 maggio 2024 Galatina (LE), 15 Settembre 2024 Palazzetto dello Sport “S. Pantaleo” Modugno (BA), 21 e 22 Settembre 2024 Palazzetto dello Sport Galatina (LE), 28 Settembre 2024 Palazzetto dello Sport “S. Pantaleo” Modugno (BA), 5 e 6 Ottobre 2024 Palazzetto dello Sport “Ventura” Lecce, 10 Novembre 2024 Palasport Kick off Sport Center Cavallino (LE), 29 Novembre 2024 Palestra San Giovanni Bosco Giovinazzo (BA), 25 gennaio 2025 Bari, 22 Febbraio 2025 palasport Modugno (BA), 16 Marzo 2025 Palasport Kick*

Off Sport Center Cavallino (LE), 22 Marzo 2025 Centro Sportivo Arkè Melissano (LE), 3 Maggio 2025 palasport Carbonara (BA)”.

2) A carico della tesserata signora **Marisa Stufano**, per aver nel novembre 2024, nonostante ricoprisse il ruolo di Direttrice Tecnica Regionale FGI Puglia Sezione Ginnastica Ritmica, violato gli **artt. 2, commi 1 e 3) e 4 del Regolamento Giustizia FGI; dell’art. 2 del Codice comportamento sportivo CONI; degli artt. 6, 7, 8 e 12 del Codice Etico FGI**, con la costituzione ed agevolazione della creazione di “*un gruppo chiuso di lavoro denominato “Le amiche della Ritmica” formato dalle società: IRIS, Delfino Lecce, Ginnastica Tersicore e Colibrì, non consentendo la partecipazione ad altre società e ginnaste interessate, boicottando così di fatto l’attività addestrativa a favore delle società e delle atlete esclusivamente coinvolte nel gruppo che potevano usufruire anche dei controlli tecnici nella immediatezza delle competizioni. Atteggiamento della Stufano non orientato al corretto svolgimento delle funzioni affidate dalla Federazione Regione Puglia. Novembre 2024 a febbraio 2025 Giovinazzo (BA). Il tutto alterando i risultati di gara e delle competizioni nonché assicurando un ingiusto vantaggio alla società IRIS. **Violazione degli artt. 2, commi 1 e 3) e 4 del Regolamento Giustizia FGI; dell’art. 2 del Codice comportamento sportivo CONI; degli artt. 6, 7, 8 e 12 del Codice Etico FGI.***

c) **Serrone Carmela**, per aver ricoperto in assenza di particolari necessità il ruolo di Presidente di Giuria nelle competizioni del: 11 Febbraio 2024 Galatina (LE) incontro udg 2^ Prova Campionato Squadra allieve Gold 1-2-3 - 2^ Prova Torneo Gold A/J/S; 5 Ottobre 2024 a Lecce 2^ Prova Campionato Individuale Gold J/S; 29 Novembre 2024 Giovinazzo (BA) 2^ Campionato d’Insieme Gold, 22 Marzo 2025 Melissano (LE) 2^ Prova Campionato di Squadra allieve Gold - 2^ Prova Torneo Gold Italia A/J/S, sebbene fosse anche referente Regionale Ufficiali di Gara

3) A carico della **ASD GINNASTICA RITMICA IRIS**, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, per la violazione dell’art. 4 del Regolamento di Giustizia per “a. aver partecipato, con azioni ed omissioni, alla alterazione dei risultati delle gare e dei campionati mediante propri tesserati, assicurandosi un ingiusto vantaggio” e per la violazione dell’art. 6 del Regolamento di giustizia, a titolo di “responsabile oggettiva, atteso che gli illeciti sono stati commessi vantaggio e, comunque, nell’interesse della ASD”

Svolgimento del processo

In data 10.12.2025 è stato avviato il presente procedimento disciplinare a seguito di atto di intendimento di deferimento trasmesso dalla Procura Federale, nei confronti delle sopra richiamate incolpate; queste ultime si sono ritualmente costituite in giudizio, con deposito di memorie difensive.

In data 16.1.2026, alle ore 15.30, è stata celebrata in Roma la prima udienza, nel corso della quale le parti hanno precisato le rispettive difese: all'esito, la Procura ha concluso per la condanna di tutti i soggetti deferiti alla sospensione da ogni attività federale per mesi 18, oltre all'ammenda di euro 1.500,00 per ciascun tesserato ed euro 4.000,00 per la Società; i difensori delle parti hanno insistito per una pronuncia di non luogo a procedere nei confronti dei propri assistiti.

Il Tribunale, preso atto delle richieste, ha disposto la convocazione dei testimoni signore Maria Clara Pinto ed Erika Mazza, ai sensi dell'art. 73, comma 1, R.g.d., ed ha rinviato per l'incombente all'udienza del 6.2.2026, alle ore 15.30.

Alla successiva udienza del 6.2.2026, sono state escusse le suddette testimoni, entrambe connesse tramite video collegamento zoom; al termine, in assenza di osservazioni, le parti hanno richiesto, congiuntamente, il rinvio della causa a nuova udienza per la discussione orale, con concessione di termine per memorie scritte.

Il Collegio, in accoglimento delle istanze delle parti, ha rinviato il procedimento per la discussione orale e contestuale decisione all'udienza del 6.3.2026, concedendo termine alle parti sono a 10 giorni prima per il deposito di note scritte.

Con memorie depositate in data 23.2.2026, le incolpate hanno ribadito le rispettive difese, insistito nelle eccezioni già sollevate nel corso del giudizio e rinnovato le proprie conclusioni, riportandosi ai precedenti atti difensivi.

La Procura Federale ha provveduto al deposito delle note autorizzate il successivo 24.2.2026, riportandosi anch'essa alle conclusioni già rassegnate nel corso del procedimento, enfatizzando le risultanze istruttorie.

All'udienza del 6.3.2026 le parti hanno discusso riportandosi alle rispettive difese ed hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate.

Motivi della decisione

Letti gli atti, all'esito della istruttoria, ritiene il Collegio che nella fattispecie in esame, ad esclusione di quanto si dirà in relazione al capo di incolpazione n. 3, sia del tutto assente il requisito dell'idoneità delle condotte poste in essere dalle incolpate, al raggiungimento degli eventi contestati, tale da porre in pericolo concreto il bene protetto dalla normativa di riferimento.

Nell'ordine:

In relazione al 1° capo di incolpazione, sub lett. a), a carico delle signore Stufano, Serrone, omissis e Carreri: le accuse mosse alle incolpate riguardano, sostanzialmente, l'alterazione dei risultati di alcune gare e competizioni, per come emersi dalle dichiarazioni di taluni testimoni. Occorre, preliminarmente, chiarire come, in *subiecta materia*, il legislatore sportivo ha inteso conferire rilievo, sul piano disciplinare, a qualunque "atto diretto" ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione (*rectius*: qualsiasi attività tecnica agonistica federale, *id est* art. 4 R.g.), ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, che sia compiuto con qualsiasi mezzo, non connotando di particolari ulteriori qualità l'azione meritevole di sanzione ed anticipando ulteriormente la soglia di punibilità.

Il Collegio di Garanzia del Coni (ex multis, decisioni n. 93/2017 e n. 11/2024) al fine di delimitare la particolare struttura dell'illecito sportivo in esame, ha altresì chiarito che *“ la norma (...) mira a tutelare il bene giuridico del leale e regolare svolgimento delle gare e delle competizioni sportive, punendo le condotte illecite e antisportive finalizzate all'alterazione del risultato sportivo attraverso la manipolazione dell'andamento della gara ovvero attraverso il procacciamento di un indebito vantaggio in termini di classifica”*.

Dunque, l'illecito sportivo contestato si concretizza allorquando *“i comportamenti dell'agente, indipendentemente dalle sue finalità, sono oggettivamente capaci di realizzare una modifica degli esiti di una o più gare, o di intere competizioni”* (in fattispecie analoga vedasi Corte Federale d'Appello FIGC, SS.UU. C.U. 65/CFA 2017/2018, del 6 dicembre 2017), ovvero, nel momento in cui si siano concretizzati *“atti idonei a cambiare il naturale svolgimento di una competizione”* (SS. UU. N. 93/2017).

Nel caso di specie, alla luce delle risultanze istruttorie, non è emersa la prova di comportamenti oggettivi, posti in essere dalle incolpate, idonei a compromettere il bene protetto dalla norma.

In primis si rileva che le gare contestate risultano essersi regolarmente svolte, non essendo emersi reclami e/o ricorsi innanzi al Giudice sportivo, avverso le decisioni di Giuria.

Piuttosto è risultato che *“l'operato delle giurie era corretto”* (cfr. audizione signor omissis) e l'azione delle deferite risultava limitata alla correzione di punteggi *“diffuse, nel senso che riguardavano tutte le società partecipanti ... ed in relazione a tutte le ginnaste”* (cfr. audizione teste Mazza), senza alcuna pressione psicologica o intimidazioni nei confronti dei giudici di gara, nonché effettuate nel mero esercizio delle funzioni proprie di Giuria Superiore (cfr. audizione teste Pinto).

Non si ritiene, pertanto, che le condotte perpetrate dalle incolpate abbiano integrato la violazione dei contestati artt. 2, comma 1; 3 e 4 R.g. FGI; art. 2 Cod. comp. Sport. CONI; artt. 6, 7, 8 Cod. etico FGI

In relazione al 2° capo di imputazione, sub lettera b), nei confronti della signora Marisa Stufano: considerazioni analoghe a quelle che precedono valgano anche in riferimento al presente motivo, anch'esso teso a contestare l'alterazione dei risultati di gara e delle competizioni, in favore della società Iris Giovinazzo, di cui la signora Stufano risulta essere Responsabile tecnica, oltre a ricoprire il ruolo di Direttrice tecnica regionale FGI.

All'esito dell'istruttoria è risultato che il contestato gruppo *“Le amiche della ritmica”* era composto dalle società Delfino Lecce, Irisi Giovinazzo, Tersicore di Pascazio e Colibrì di Taviano, le quali avevano costituito un *“gruppo privato”* all'interno del quale le ginnaste delle rispettive società effettuavano alcuni allenamenti collegiali (cfr. audizione omissis).

L'attività, dunque, non veniva organizzata dalla incolpata nella sua qualità di D.t. r. FGI, piuttosto, si trattava di stages intersocietari: sul punto risulta dirimente la dichiarazione della signora Elisa Anna Nacci che afferma: *“io chiesi informazioni in quanto era intenzione di partecipare con la ASD Luna Nuova. Alle richieste informazioni rispondeva la sola Marisa Stufano, allora DTR, dicendo che non essendoci il logo della FGI non c'era attinenza nel mandarlo al gruppo (ndr GR Puglia)”*.

Le videoregistrazioni degli allenamenti intersocietari, inoltre, non venivano pubblicate sui canali social federali ma solo su quelli delle società partecipanti e si limitavano a mostrare qualche attività (cfr. audizione signora Erika Mazza: *“preciso che si tratta di semplici video che ritraevano le ginnaste allenarsi e non di video promozionali o di pubblicità e li ho visti pubblicati sulle pagine facebook di queste stesse associazioni”*).

Circa l'asserita possibilità fornita alle sole partecipanti al suddetto gruppo di usufruire anche dei controlli tecnici nella immediatezza delle competizioni, in danno alle ginnaste appartenenti alle società rimaste escluse dagli sopra detti stages, il signor *omissis*, all'epoca dei fatti Presidente regionale FGI Puglia, ha chiarito come *“i controlli tecnici sono calendarizzati. Qualche volta avviene a seguito di richiesta della società. Io chiamo la DTR e la stessa va a richiesta. Nella ritmica non ho mai avuto richieste”*.

Pertanto, l'eventuale impossibilità di fruire dei controlli de quibus non può essere attribuita alla mancata partecipazione al gruppo c.d. “Le amiche della ritmica” e/o ad un comportamento della signora Stufano, in spregio del ruolo istituzionale svolto all'interno della FGI - Puglia, piuttosto, all'omessa richiesta dei controlli tecnici, da parte delle società.

Ciò posto, a mente del principio di matrice penalistica, secondo il quale si può ritenere che all'interno dei procedimenti di giustizia sportiva il valore probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare si deve attestare ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio, risultando i fatti esposti generici e non provati, l'addebito deve essere rigettato.

In relazione al 3° capo di incolpazione a carico della signora Luciana Serrone: dall'esame dei verbali della Giuria relativi alle competizioni oggetto di contestazione (11.2.2024 Galatina; 5.10.2024 Lecce; 29.11.2024 Giovinazzo; 22.3.2025 Melissano), oltre che alla luce delle deposizioni dei testi escussi, è accertato che la incolpata abbia assunto il ruolo di Presidente di Giuria, sebbene fosse anche referente regionale degli Ufficiali di gara.

Dall'esame della documentazione è emerso che per le 4 gare contestate, in quella dell'11.2.2024, a fronte di 14 convocazioni vi sono state 4 rinunce, mentre in quella del 5.10.2024, a fronte di 10 convocazioni non vi è stata alcuna rinuncia.

Nessun dato risulta agli atti per le restanti gare contestate del 29.11.2024 e 22.3.2025.

Limitando l'indagine alle sole prime due gare si può ritenere che per la prima, a seguito delle rinunce si possa essere verificato il caso di eccezionalità previsto dall'art. 10.1. del Reg. ufficiali di gara che consente al Referente ufficiali di gara di assumere la funzione di Presidente di giuria; altrettanto non può dirsi per la seconda gara, dove l'assenza di rinunce esclude l'esistenza dell'eccezionalità.

Né la circostanza risulta provata dalla difesa dell'incolpata, con conseguente violazione della normativa regolamentare citata.

Trattandosi di un unico episodio si ritiene congrua la sanzione dell'ammonizione, con espresso invito ad astenersi per l'avvenire dal commettere altre mancanze disciplinari.

Fermo quanto sopra, vi è però da dire che nella Regione Puglia il numero dei giudici di gara è piuttosto esiguo (circa 30 – cfr audizione signor *omissis*), di guisa che sono sempre gli stessi soggetti ad esercitare le ridette funzioni (*“...in generale la giuria regionale Puglia è composta*

quasi interamente da giudici legati alle società Iris Giovinazzo, Tersicore e Angiulli di Bari” - cfr audizione signora Elisa Anna Nacci).

Risulta, inoltre, che per questioni di ordine economico “*la Regione Puglia non ama chiamare giudici di fuori regione*” (cfr audizione signor *omissis*) e che da almeno 5 anni non vengono attivati nuovi corsi (cfr audizione Elisa Anna Nacci).

Tali carenze di organico, peraltro, paiono essere proprio alla base del clima altamente conflittuale esistente nella ginnastica pugliese, per come emerso nel corso del presente procedimento, e che si auspica possa cessare con l’organizzazione di nuovi corsi di formazione per i giudici federali.

In relazione al 4° capo di incolpazione a carico della ASD Ginnastica ritmica Iris: non avendo trovato accoglimento i capi di incolpazione a carico delle tesserate, sub nn. 1 e 2, e non essendo emersa la prova degli illeciti ad esse contestati, l’esame del presente motivo ne resta assorbito, in quanto connesso.

PQM

- **Letti gli atti di causa;**
 - **Sentite le conclusioni della Procura e dei difensori delle incolpate;**
 - **Assolve le tesserate Marisa Stufano, Carmela Serrone, *omissis*, Carreri Maddalena e la società ASD ritmica IRIS dagli addebiti disciplinari di cui al capo 1, 2 e 4;**
 - **Irroga nei confronti della tesserata Carmela Serrone la sanzione dell’ammonizione, in relazione al capo 3.**
- Dispone la pubblicazione della presente sentenza per giorni 15.**

Si manda alla Segreteria per le conseguenti comunicazioni.

**f.to Avv. Giuseppe Maria Riccio
f.to Avv. Antonio Cippone
f.to Avv. Ilaria Pietroletti**

**Presidente
Componente
Componente**